

RELAZIONE SULLA CONFORMITA' DEL MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO DI BANCA SISTEMA S.P.A. CON QUELLO PREVISTO DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA APPROVATO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA S.P.A.

GIUGNO 2015



PREMESSA

Il presente documento (la "Relazione") ha la finalità di relazionare in merito al sistema di *governance* adottato da Banca Sistema S.p.A. (di seguito, "Banca" o "Banca Sistema" o "Società") confrontandolo con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore ("Codice di Autodisciplina").

L'adesione al Codice di Autodisciplina è volontaria, non essendo imposta da alcuna norma di legge. Una volta che una società abbia dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina, anche l'adesione agli *standard* dallo stesso proposti è lasciata alla libera valutazione delle società; tuttavia, è previsto che in caso di non adeguamento ne sia chiarita la ragione (c.d. principio del *comply or explain*).

La presente Relazione illustra la struttura del governo societario di Banca Sistema quale risultante dallo statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci della Società in data 3 giugno 2015 ("Statuto"). Lo Statuto è stato preventivamente approvato dalla Banca d'Italia con deliberazione n. 215/2015 comunicata alla Società con nota protocollo n. 0557740/15 del 20 maggio 2015, sul presupposto che tali modifiche non risultano in contrasto con il principio di sana e prudente gestione.

Lo Statuto entrerà in vigore subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Banca sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..



Sommario

1.	COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
	1.1 Composizione, nomina, durata in carica e sostituzione				
		1.1.1 Composizione	4		
		1.1.2 Lead independent director	4		
		1.1.3 Requisiti	4		
		1.1.4 Nomina, durata in carica e sostituzione	4		
		1.1.5 Successione	7		
		1.1.6 Attuale composizione del consiglio di amministrazione	7		
	1.2 Comitato nomine				
	1.3	Amministratori indipendenti			
	1.4	.4 Ruolo e competenze del consiglio di amministrazione			
	1.5 Poteri del Presidente del consiglio di amministrazione				
	1.6	1.6 Poteri dell'Amministratore Delegato			
	1.7	1.7 Comitato Esecutivo			
2.	REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI				
	2.1	2.1 Comitato Remunerazioni			
3.	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO				
	3.1	3.1 L'Amministratore Incaricato			
	3.2	Comitato controllo e rischi	18		
	3.3	Internal audit	20		
4.	COLL	EGIO SINDACALE	21		
5.	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI				
6.	TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE				
	6.1 Regolamento per la gestione delle informazioni societarie				
	6.2	Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insiders	26		
7	RAPPORTI CON GLI AZIONISTI				



1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 Composizione, nomina, durata in carica e sostituzione

1.1.1 Composizione

La Banca è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri.

Alla data della presente Relazione i membri del consiglio di amministrazione sono stati nominati dall'assemblea ordinaria di Banca Sistema in data 22 aprile 2014 e rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016.

1.1.2 <u>Lead independent director</u>

Il Codice di Autodisciplina, all'articolo 2.C.3, prevede che il consiglio di amministrazione designi un amministratore indipendente quale *lead independent director*, qualora (i) il presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa, ovvero (ii) la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l'emittente. Con riferimento alla Banca, non sussistono i presupposti per la nomina di un *lead independent director*.

1.1.3 Requisiti

Ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto; di essi, almeno tre e comunque un numero non inferiore a quello previsto dalla normativa medesima, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina e gli eventuali ulteriori requisiti di indipendenza eventualmente applicabili ai sensi di legge; la nomina degli amministratori deve inoltre avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Inoltre, in ragione della peculiare attività della Banca, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione (nonché direzione e controllo) nella stessa debbono possedere, come risulta dall'articolo 26 del D.lgs. 1993, n. 385 ("**Testo Unico Bancario**" o "**TUB**") i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400.

1.1.4 Nomina, durata in carica e sostituzione

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.



Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e secondo le modalità indicati dalla normativa vigente e dallo Statuto. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF, potrà presentare o concorrere alla presentazione di, e votare, una sola lista (quella presentata); ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dell'organo amministrativo.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Le liste indicano i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e contengono un numero di candidati almeno pari a tre, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre, ciascuna lista deve includere candidati di genere diverso, anche tra i soli candidati indipendenti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a presidente del consiglio di amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, che contenga un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e



professionali del candidato medesimo, che identifichi per quale profilo teorico costui risulti adeguato, e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti la cui esistenza è stata attestata in occasione della nomina, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Difatti, il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e lo Statuto, devono possedere tali requisiti.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) è eletto un numero di consiglieri pari a sei, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato presidente del consiglio di amministrazione della società;
- b) due amministratori, di cui almeno uno in possesso dei citati requisiti di indipendenza, saranno tratti dalla lista, se esistente, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla precedente lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; sono eletti in detti limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
- c) un amministratore indipendente sarà tratto dalla lista, se esistente, che avrà ottenuto il maggior numero dei voti dopo la lista di cui alla lettera b), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con le liste precedenti e/o con i soci che hanno presentato o votato le liste precedenti; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza. Nel caso in cui siano state presentate e ammesse solo due liste, il restante amministratore indipendente sarà tratto dalla lista di cui alla lettera b). A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.



Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno o più amministratori (e purché la maggioranza di essi sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea), il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, secondo quanto di seguito indicato:

- a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra sub a), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, secondo le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché di tutela delle minoranze.

Ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, per dimissioni o altre cause, si intenderà decaduto l'intero consiglio (con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo) e l'assemblea dovrà essere convocata, sempre con le modalità previste dall'articolo 2386 del codice civile, per la ricostituzione integrale dello stesso.

1.1.5 Successione

Ai sensi del Codice di Autodisciplina (5.C.2.) il consiglio di amministrazione ha la facoltà di adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. Anche ai sensi della Circolare n. 285 della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 – Disposizioni di Vigilanza per le Banche ed ai sensi del vigente Statuto sociale il consiglio di amministrazione della Società valuterà l'istituzione di tale piano.

1.1.6 Attuale composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione della Società in carica alla data della presente Relazione è composto da nove membri ed è stato nominato dall'assemblea ordinaria di Banca Sistema in data 22 aprile 2014. Gli attuali componenti del consiglio di amministrazione, i quali rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, sono indicati nella seguente tabella che evidenza altresì la rispettiva carica ricoperta e i principali dati anagrafici.



NOME E COGNOME	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	DATA DI
Giorgio Basevi ²	Presidente	Genova (GE), 01/08/1938	22/04/2014
Gianluca Garbi ¹	Amministratore	Milano (MI), 18/09/1970	22/04/2014
Lindsey McMurray ¹	Consigliere	Glasgow (Gran Bretagna),	22/04/2014
Giorgio Barba Navaretti ^{1 e}	Consigliere	Torino (TO), 05/06/1960	22/04/2014
Claudio Pugelli	Consigliere	Roma (RM), 17/02/1951	22/04/2014
Giovanni Antonino Puglisi	i Consigliere	Caltanissetta (CL), 22/06/1945	22/04/2014
Daniele Pittatore ³	Consigliere	Alessandria (AL), 09/09/1969	22/04/2014
Michele Calzolari ³	Consigliere	Bologna (BO), 02/01/1955	22/04/2014
Matthew James Gary	Consigliere	Reading (Gran Bretagna),	22/04/2014

¹ Membro del comitato esecutivo

I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data della presente Relazione, sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della Banca.

1.2 Comitato nomine

Conformemente alle prescrizioni in tema di governo societario dettate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 e da Borsa Italiana nel Codice di Autodisciplina (cfr. Art. 4), il consiglio di amministrazione della Banca in data 28 maggio 2015 ha, tra l'altro, deliberato di adeguare il numero, la composizione e le funzioni dei propri comitati consiliari con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Banca sul MTA – Segmento STAR. Per effetto di detta delibera è stato istituito – tra gli altri - un comitato nomine, il quale sarà composto da 3 membri non esecutivi, la maggioranza dei quali rispetta il requisito d'indipendenza (il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti). Al comitato nomine sono attribuite le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina, tra cui (a) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna nonché sui limiti al cumulo degli incarichi e sulle deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del Codice Civile (cfr. criterio applicativo 5.C.1.a); e (b) proporre al consiglio di amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti (cfr. criterio applicativo 5.C.1.b).

² Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 e del TUF.

³ Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.



Inoltre, a norma della Circolare n. 285 della Banca d'Italia il comitato nomine svolge funzioni di supporto agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi: (i) nomina o cooptazione dei consiglieri, esprimendo il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il consiglio abbia identificato per ricoprire le cariche. Con riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo, il comitato - fermi restando gli obblighi posti dalla disciplina delle banche quotate - fissa un obiettivo (target) in termini di quota di genere meno rappresentato e predispone un piano per accrescere questa quota sino al target fissato; (ii) autovalutazione degli organi; (iii) verifica delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 TUB; e (iv) definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo.

Infine, in linea con il criterio applicativo 4.C.1.e del Codice di Autodisciplina, il comitato nomine avrà la facoltà di utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudicherà appropriati, ivi comprese le consulenze esterne, per conseguire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e per selezionare le persone che meglio risponderanno ai bisogni della Società nella sua proiezione gestionale.

1.3 Amministratori indipendenti

Ai sensi dei Principii 3.P.1 e 3.P.2 del Codice di Autodisciplina, un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti nel senso che non intrattengono o hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati allo stesso, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale.

Si tenga inoltre presente che il Codice di Autodisciplina, nel commento all'art. 3, specifica che negli emittenti con proprietà concentrata o dove sia comunque identificabile un gruppo di controllo, emerge l'esigenza che alcuni amministratori siano indipendenti anche dagli azionisti di controllo o comunque in grado di esercitare una influenza notevole.

Per quanto riguarda il numero di amministratori indipendenti (ferme comunque le disposizioni del TUF) il Codice di autodisciplina – Criterio applicativo 3.C.3 - richiede che almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione (arrotondato per difetto qualora a tale quota non corrisponda un numero intero) sia indipendente e che comunque gli amministratori indipendenti siano almeno due; tuttavia, secondo il Regolamento STAR, gli amministratori indipendenti – in un consiglio di nove membri – devono essere almeno tre. Come si evince dalla tabella al paragrafo che precede, l'attuale composizione del consiglio rispecchia tale previsione.



1.4 Ruolo e competenze del consiglio di amministrazione

Il Codice di Autodisciplina richiede che il consiglio di amministrazione guidi l'emittente, si riunisca con cadenza regolare ed operi in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Gli amministratori sono tenuti ad agire e deliberare in autonomia e con cognizione di causa con l'obiettivo prioritario di creare valore per gli azionisti in un'ottica di medio-lungo periodo.

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto l'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Sono riservate al consiglio di amministrazione e non sono delegabili, le deliberazioni di cui all'elenco che segue, oltre a quelle, non incluse in tale elenco, stabilite dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, ovvero da altre previsioni statutarie:

- a) la determinazione degli indirizzi generali relativi allo sviluppo aziendale, alle operazioni strategiche, ai piani industriali e finanziari della società, nonché la valutazione del generale andamento della gestione;
- b) l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione di conflitti di interesse;
- c) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- d) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione;
- e) l'adozione di misure volte ad assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché il controllo nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- f) le politiche di gestione del rischio, nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- g) l'eventuale nomina del vice-presidente e la sua revoca, se nominato;



- h) la nomina e la revoca dell'amministratore delegato. L'eventuale nomina e la revoca, se nominato, del direttore generale, che dovrà se del caso necessariamente coincidere con l'amministratore delegato;
- i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- k) la costituzione, la modifica e la soppressione di comitati interni agli organi aziendali;
- I) la nomina, la sostituzione e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, *risk management* e di *compliance*, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari:
- m) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo;
- n) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
- o) l'emissione di obbligazioni convertibili per un importo massimo complessivo pari ad Euro 20.000.000 nel termine massimo consentito dalla legge;
- p) l'istituzione, la chiusura o il trasferimento di dipendenze in genere o rappresentanze o sedi secondarie;
- q) l'elaborazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della società e del gruppo, nonché la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: (i) consiglieri esecutivi; (ii) direttore generale ove nominato; (iii) responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche; (iv) coloro che riportano direttamente agli organi con funzioni aziendali di supervisione strategica, gestione e di controllo;
- r) la remunerazione dell'amministratore delegato (e del direttore generale, se nominato) e di ogni altro amministratore munito di particolari incarichi, nel rispetto della normativa applicabile in tema di remunerazioni e delle politiche di remunerazione e incentivazione della società.
- s) l'approvazione del budget annuale;
- t) l'attribuzione, le modifiche e la revoca dei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'amministratore delegato;



- u) l'adozione delle politiche di sviluppo della società che si rendano necessarie al fine di determinare i *business plan* di lungo periodo ed il budget di esercizio;
- w) le deliberazioni nelle materie delegate al Comitato Esecutivo ed all'amministratore delegato al di sopra dei limiti per essi stabiliti;
- x) la delega dei poteri agli altri amministratori e potere di modificare, aggiungere ed escludere tali poteri delegati.

Per determinati atti o per singoli negozi, il consiglio può conferire delega a singoli amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ai sensi degli articoli 12.2 e 17.2 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito nel Codice di Autodisciplina, (i) è previsto che il consiglio di amministrazione curi che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e (ii) che gli organi delegati riferiscano al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Inoltre, il Codice di Autodisciplina, ai criterio applicativo 1.C.1 a) e g), prevede rispettivamente che il consiglio di amministrazione (i) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario dell'emittente e la struttura del gruppo; e (ii) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si avvalga dell'opera di consulenti esterni ai fini dell'autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce informazioni sugli eventuali ulteriori servizi forniti da tali consulenti all'emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso. Tali criteri, con riferimento alla Banca, trovano riscontro negli artt. 12.2 lett. a) e b) e 10.11.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Alla luce di quanto sopra, si riconosce in capo al consiglio di amministrazione, come previsto dal Codice di Autodisciplina, il ruolo di responsabile della determinazione e del perseguimento degli obiettivi strategici della Società e del gruppo. Esso non risulta spogliato delle proprie prerogative e mantiene il proprio ruolo di organo di gestione della Società, pur in presenza di deleghe gestionali.



1.5 Poteri del Presidente del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto il Presidente (i) garantisce il buon funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile; (ii) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni; (iii) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo; (iv) organizza e coordina l'attività del consiglio di amministrazione assicurando che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario, garantendo l'efficacia del dibattito consiliare e adoperandosi affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti; (v) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione vengano fornite a tutti i consiglieri; (vi) convoca le riunioni del consiglio di amministrazione e ne decide l'ordine del giorno, tenendo in considerazione le eventuali istanze o questioni elencate dagli azionisti, amministratori o comitati interni e verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni; (vii) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull' andamento generale della Società; (viii) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo, (ix) compie con diligenza e tempestività ogni altra attività la cui competenza gli/le sia attribuita ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione presiede l'assemblea e il consiglio stesso. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito dal vice presidente, se nominato, o da altra persona designata dal consiglio di amministrazione; in difetto l'Assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

In virtù di quanto illustrato nel presente paragrafo, si evince che i poteri attribuiti al Presidente del consiglio di amministrazione di Banca Sistema riflettono i relativi criteri applicativi di cui al Codice di Autodisciplina (cfr. 1.C.5 e 1.C.6).

1.6 Poteri dell'Amministratore Delegato



Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un amministratore delegato e ha la facoltà di attribuire al medesimo amministratore delegato anche la carica di direttore generale. La carica di direttore generale può essere attribuita esclusivamente all'amministratore delegato. L'amministratore delegato gestisce l'attività della società nei limiti dei poteri ad esso conferiti ed in conformità agli indirizzi generali di gestione determinati dal consiglio di amministrazione.

L'amministratore delegato, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal consiglio di amministrazione, può delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria a dirigenti, preposti agli uffici, quadri direttivi, preposti alle dipendenze e agli altri dipendenti della società, entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

In linea con il principio 2.P.4 del Codice di Autodisciplina, ai sensi del quale è opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona, le cariche di Presidente e di amministratore delegato sono detenute da soggetti diversi.

1.7 Comitato Esecutivo

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il consiglio di amministrazione può nominare, nel suo seno, un comitato esecutivo determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Il comitato esecutivo è composto da tre consiglieri e l'amministratore delegato fa parte di diritto di tale comitato. Il Presidente non può essere membro del comitato esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni.

Tali consiglieri, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dal consiglio di amministrazione, che ne determina altresì i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti. La durata in carica del comitato esecutivo non può superare quella degli amministratori che lo compongono.

Alle riunioni del comitato esecutivo, su invito dell'amministratore delegato, possono essere invitati a partecipare i dirigenti della società, ovvero qualsiasi altra persona che il comitato esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.

Il comitato esecutivo si riunisce almeno mensilmente.

Alla luce di quanto sopra, posto che i poteri del consiglio di amministrazione elencati al precedente paragrafo 1.4 non sono da quest'ultimo delegabili, risulta dunque che, in linea con i principi espressi dal Codice di Autodisciplina, i poteri conferiti all'amministratore delegato e al comitato esecutivo non sono tali da spogliare il consiglio delle proprie prerogative (cfr. Codice di Autodisciplina, commento all'art. 1). Anche i poteri delegati agli organi esecutivi appena citati, sono tali per cui il consiglio di



amministrazione mantiene sempre un ruolo centrale nell'assunzione delle decisioni relative all'indirizzo strategico della Società.

2. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI

Da un punto di vista generale, il Codice di Autodisciplina prevede che la remunerazione di amministratori e dirigenti strategici sia stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali idonee a gestire con successo l'emittente (6.P.1).

Per quanto riguarda agli amministratori esecutivi ed i dirigenti strategici, la remunerazione deve essere definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un'ottica di medio-lungo periodo. Per coloro che siano destinatari di deleghe gestionali o svolgano, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa, una parte significativa della remunerazione deve essere legata al raggiungimento di specifici obiettivi, preventivamente indicati e determinati nella politica di remunerazione (v. infra).

Per quanto riguarda invece gli amministratori non esecutivi, la loro remunerazione è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, anche tenendo conto della eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è comunque, se non per una parte non significativa, legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. In ogni caso, salvo motivata decisione dell'assemblea, essi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni (6.P.2).

In particolare, l'assemblea ordinaria di Banca Sistema oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva:

- (i) le politiche di remunerazione e incentivazione in favore dei consiglieri di amministrazione, del collegio sindacale e del restante personale rilevante;
- (ii) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio stock option);
- (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

2.1 Comitato Remunerazioni



Il Codice di Autodisciplina prevede che il consiglio di amministrazione istituisca al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto di amministratori indipendenti ovvero non esecutivi, in maggioranza indipendenti, di cui almeno uno con conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Conformemente a quanto sopra, nonché alle prescrizioni in tema di governo societario dettate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285, il consiglio di amministrazione della Banca in data 28 maggio 2015 ha, tra l'altro, istituito il comitato remunerazioni il quale è composto da 3 membri non esecutivi, due dei quali indipendenti (il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti).

Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, il comitato remunerazioni ha accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa. In aggiunta, affinché gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con la gestione da parte della banca dei suoi profili di rischio, capitale e liquidità, il comitato remunerazioni può avvalersi della collaborazione di esperti, anche esterni, in tali materie.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il consiglio di amministrazione della Società approva le linee fondamentali del sistema di controllo interno della Società, inteso come l'insieme di processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali.

Nell'ambito dei compiti del consiglio di amministrazione, ai sensi del Codice di Autodisciplina, rientrano (i) la cura, la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali inerenti alla Società attraverso la definizione di linee di indirizzo del sistema di controllo idonee ad assicurare che detti rischi siano correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, monitorati, gestiti e valutati, anche in rapporto alla salvaguardia dei beni aziendali e alla sana e corretta gestione dell'impresa; (ii) la verifica periodica, e comunque con cadenza almeno annuale, circa l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.

Il consiglio di amministrazione, nomina altresì (7.P.3.a.i):

 il consigliere incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno ("l'Amministratore Incaricato"), al quale sono attribuiti i compiti di cui al punto 3.1 di cui infra.
 L'Amministratore Incaricato della Società è stato nominato il 28 aprile 2015, nella persona dell'amministratore delegato Dott. Gianluca Garbi;



- i membri del comitato controllo e rischi (7.P.3.a.ii), al quale sono attribuite le funzioni di cui al punto 3.2 di cui infra.

La Società ha inoltre istituito una Funzione *Internal Audit* (7.P.3.b) attribuendole le competenze descritte al punto 3.3. In data 12 dicembre 2012, ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza, la Società ha nominato il dott. Franco Pozzi quale responsabile della funzione Internal Audit.

Il sistema del controllo interno della Società, infine, è completato, per la parte relativa alla prevenzione del rischio di commissione di reati e quindi al rispetto della *compliance*, da un codice etico, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 1° febbraio 2012, e da un modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal consiglio di amministrazione in data 9 marzo 2012, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il "Modello 231"). In applicazione di tale normativa, in data 31 luglio 2013, la Società ha successivamente aggiornato il Modello 231, nominando altresì, in data 22 aprile 2014 l'organismo di vigilanza (l'"Organismo di Vigilanza"), che opera senza soluzione di continuità nella propria attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, e che monitora e valuta lo stato di implementazione delle misure di prevenzione, relazionando periodicamente il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Alla Data della presente Relazione l'Organismo di Vigilanza risulta composto dai seguenti tre membri:

- il dott. Michele Calzolari in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nonché amministratore indipendente;
- il prof. Giorgio Basevi, in qualità di amministratore indipendente ai sensi del TUF e;
- il dott. Franco Pozzi, Responsabile di Internal Audit.

Con delibera del consiglio di amministrazione del 31 luglio 2013 la Banca ha aggiornato e approvato il Codice Etico (il "Codice") contenente i principi etici e le regole generali che caratterizzano l'organizzazione e l'attività della Banca. Il Codice costituisce uno strumento utile a preservare il valore e l'integrità della Banca.

Infine, si segnala che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice gli amministratori, i sindaci, i dirigenti della Banca, i membri della direzione generale, nonché i dipendenti di ogni ordine e grado. La Società si impegna a favorire l'adozione del Codice tra le società collegate, le partecipate, i partner commerciali, i consulenti ed i collaboratori, considerando il rispetto del Codice uno degli elementi primari di valutazione dei rapporti in essere e futuri. Il Codice costituisce parte integrante del Modello 231.



3.1 L'Amministratore Incaricato

L'Amministratore Incaricato è investito del compito di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dare esecuzione agli indirizzi ad esso relativi definiti dal consiglio di amministrazione, con il supporto del Comitato per il controllo interno, assicurando che siano adottate tutte le azioni necessarie alla realizzazione del sistema.

In particolare, conformemente all'articolo 7.C.4 del Codice di Autodisciplina, l'Amministratore Incaricato:

- a. cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- b. dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
- c. si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- d. può chiedere alla Funzione di *Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale;
- e. riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative.

3.2 Comitato controllo e rischi

Il consiglio di amministrazione della Banca in data 28 maggio 2015 ha, tra l'altro, istituito un comitato controllo e rischi (già comitato per il controllo interno), al quale sono attribuite le funzioni previste dal medesimo Codice di Autodisciplina, composto di 3 non esecutivi, dei quali due indipendenti (il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti), al quale sono altresì attribuite le funzioni del comitato operazioni parti correlate. Dei 3 membri del Comitato, un componente del comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, valutata da parte del consiglio di amministrazione al momento della nomina.



In particolare, il comitato controllo e rischi svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dal Codice di Autodisciplina, e in particolare:

- (i) assistere e supportare il consiglio di amministrazione, assicurando a quest'ultimo un'adeguata attività istruttoria, nelle valutazioni e decisioni relative al SCIGR della Società e in quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche (7.P.3);
- (ii) esprimere il proprio parere al consiglio di amministrazione con riguardo:
 - alla definizione delle linee di indirizzo del SCIGR, in modo che i principali rischi afferenti alla Banca ed alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, e alla determinazione del grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
 - alla valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza del SCIGR rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo del rischio assunto, nonché alla sua efficacia;
 - all'approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di *Internal Audit*, sentiti il collegio sindacale e l'Amministratore Incaricato del SCIGR;
 - alla descrizione, all'interno della relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del SCIGR, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
 - alla valutazione, sentito il collegio sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
 - alla nomina e alla revoca del Responsabile della Funzione di Internal Audit;
 - al fatto che quest'ultimo sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;
 - al fatto che la remunerazione del Responsabile della Funzione di *Internal Audit* sia definita coerentemente con le politiche aziendali;
- (iii) valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato (7.C.2.a);
- (iv) esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali (7.C.2.v);



- (v) esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del SCIGR e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla Funzione *Internal Audit* (7.C.2.c);
- (vi) monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della Funzione di *Internal Audit* (7.C.2.d);
- (vii) chiedere alla Funzione di *Internal Audit*, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale (7.C.2.e);
- (viii) riferire al consiglio di amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del SCIGR (7.C.2.f).
- (ix) valutare le segnalazioni pervenute da parte dell'Amministratore Incaricato del SCIGR in merito a problematiche e criticità attinenti il SCIGR della Banca e prendere le opportune iniziative;
- (x) svolgere gli ulteriori compiti eventualmente attribuiti dal consiglio di amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato controllo e rischi ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti e può avvalersi dell'ausilio di dipendenti interni nonché, a spese della Banca e nei limiti del budget approvato dal consiglio di amministrazione, di professionisti esterni, purché adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza.

3.3 Internal audit

Il Comitato Controllo e Rischi della Società approverà il conferimento alla funzione *internal audit* delle funzioni previste dal Codice di Autodisciplina. Precisamente, sarà garante dell'efficienza del sistema di controllo interno in relazione alla salvaguardia del patrimonio della Società, alla correttezza delle informazioni, al rispetto dell'applicazione delle leggi e delle norme interne da parte delle unità aziendali e delle società del gruppo.

In conformità all'articolo 7.C.5 del Codice di Autodisciplina, il responsabile della funzione di *internal* audit:

a. verificherà, sia in via continuativa, sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e individuazione prioritaria dei principali rischi;



- b. non sarà responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione;
- avrà accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;
- d. predisporrà relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche conterranno una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e. predisporrà tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
- f. trasmetterà le relazioni di cui ai punti d) ed e) ai presidenti del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- g. verificherà, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

4. COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Alla Data della presente Relazione il collegio sindacale della Banca è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria della Società del 22 aprile 2014. Il collegio sindacale resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. La seguente tabella riporta i componenti del collegio sindacale in carica, con evidenza della rispettiva carica ricoperta e dei principali dati anagrafici.

NOME E COGNOME	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	DATA DI
			NOMINA
Diego De Francesco	Presidente	Napoli (NA), 11/06/1968	22/04/2014
Massimo Conigliaro	Sindaco effettivo	Catania (CT), 25/12/1969	22/04/2014
Biagio Verde	Sindaco effettivo	Alessandria (AL), 18/07/1943	22/04/2014
Marco Armarolli	Sindaco supplente	Busto Arsizio (VA), 23/01/1973	22/04/2014
Gaetano Salvioli	Sindaco supplente	Bologna (BO), 21/11/1966	22/04/2014



I membri del collegio sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

I requisiti per i membri del collegio sindacale sono:

- (i) quelli individuati all'articolo 148 comma 3 del TUF;
- (ii) quelli individuati come requisiti di professionalità ed onorabilità nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- (iii) i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalla Consob con proprio regolamento.

Sempre ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto, i Sindaci possono assumere incarichi di componenti di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili. Inoltre, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge, l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, l'essere componenti di organi amministrativi di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la società de-tenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da con-sentire una composizione del collegio sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita dalle inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati. La titolarità della predetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare



presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) emittenti o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incompreso il limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il collegio sindacale, fermo restando che tale procedura si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio, è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure previste in relazione alle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.



All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo a) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;
- c) in caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci;
- d) qualora il collegio sindacale così formato non assicuri il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza;
- e) qualora venga presentata e ammessa una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, se presentata e ammessa.

Al fine di garantire l'efficace svolgimento dei propri compiti da parte del collegio sindacale, sono previsti costanti rapporti tra il Collegio sindacale ed altre funzioni aziendali anche tramite scambio di informazioni, ad esempio con le funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*.

Al fine di garantire al Collegio sindacale il proprio compito di vigilanza anche preventiva è spesso previsto che lo stesso intervenga nel processo decisionale del consiglio di amministrazione mediante rilascio di pareri preventivi. Resta tuttavia ferma la differenza con il Consiglio ed il Comitato controllo e rischi che svolgono invece un ruolo di valutazione, anche di merito, sulla gestione laddove il Collegio sindacale svolge esclusivamente un ruolo di vigilanza.

5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI



Il Codice di Autodisciplina (Commento, art. 7) raccomanda che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predisponga adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei documenti di informativa finanziaria.

L'articolo 154 bis, comma 1 TUF prevede che lo statuto debba prevedere la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, indicandone i requisiti di professionalità.

Con riferimento alla figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'articolo 154-bis del Testo Unico, l'articolo 23 dello Statuto individua i requisiti professionali e le modalità di nomina dello stesso.

In particolare è previsto che il dirigente preposto sia nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio, ma non vincolante del collegio sindacale. All'atto della nomina il consiglio di amministrazione stabilisce eventualmente un determinato periodo di durata dell'incarico e gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge, nonché il compenso. La revoca del dirigente preposto spetta al consiglio di amministrazione.

Il dirigente preposto deve avere una comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2015, previo parere favorevole del collegio sindacale, la Banca ha nominato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, la dott.ssa Margherita Mapelli, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle suddette azioni presso Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'articolo 1.C.1 lett. j) del Codice di Autodisciplina il consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, è chiamato ad adottare, su proposta dell'amministratore delegato o del Presidente, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Tale procedura è stata adottata in data 26 marzo 2015, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle suddette azioni presso Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

6.1 Regolamento per la gestione delle informazioni societarie



Il consiglio di amministrazione della Banca, in data 26 marzo 2015, ha deliberato di adottare un regolamento per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate riguardanti la Società che contiene disposizioni relative alla gestione di informazioni riservate e alla gestione e comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF riguardanti la Società ed i soggetti in rapporto di controllo con essa, incluse le società controllate dalla Società, nonché all'adempimento degli obblighi di legge di comunicazione al pubblico di tali informazioni. Al rispetto della procedura sono tenuti tutti i componenti gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori della Società, della società controllante quest'ultima e delle società controllate, che si trovano ad avere accesso per qualsiasi ragione ad informazioni riservate e privilegiate.

Tale delibera ha effetto a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul MTA.

6.2 Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insiders

Con riferimento all'obbligo per gli emittenti quotati, per i soggetti in rapporto di controllo con essi e con le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, il consiglio di amministrazione deve istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 115-bis del Testo Unico. In data 26 marzo 2015 il consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato di approvare una procedura per la gestione e l'aggiornamento di tale registro.

Tale delibera ha effetto a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul MTA.

7. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Ai sensi dell'art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina, il consiglio di amministrazione è chiamato ad assicurare che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti ed a valutare periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.

In data 28 aprile 2015 il consiglio d'amministrazione della Società ha nominato il Dott. Carlo Di Pierro responsabile della gestione dei rapporti con gli investitori (funzione "*Investor Relator*").

In occasione di tale nomina la Società valuterà se costituire una struttura aziendale *ad hoc* che supporti l'*investor relator* nello svolgimento delle sue funzioni.



La Società assicura un'adeguata informativa nei rapporti con gli investitori anche attraverso la messa a disposizione della documentazione societaria maggiormente rilevante, in modo tempestivo e con continuità, in una sezione dedicata del sito internet della Società. In una successiva riunione, il consiglio di amministrazione valuterà peraltro l'adeguamento/perfezionamento del sito web della Società al fine di conformarlo alle vigenti disposizioni.

Nell'ambito dei rapporti con gli azionisti il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

A tal fine la Società ha:

- a. adottato in data 3 giugno 2015 un regolamento assembleare che indica le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari. Tale regolamento prevede, *inter alia*, la possibilità che le votazioni avvengano mediante sistemi elettronici;
- b. previsto, all'articolo 8.9 dello Statuto, la possibilità per l'Assemblea di svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando i partecipanti siano facilmente riconoscibili dal presidente dell'Assemblea), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.